

IN BREVE n. 027-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

ISTANZA TRASFERIMENTO EX LEGGE 104: SUL SILENZIO DELLA PA NON DECIDE IL TAR da DoctorNews del 27 giugno 2014

Avverso il silenzio serbato dalla Asl in relazione alle istanze di trasferimento del dirigente medico ai sensi dell'art. dell'art. 33, comma 5, Legge n. 104 del 1992 non è possibile proporre ricorso al giudice amministrativo.

PREVIDENZA IN CRISI

Continuo peggioramento della Casse previdenziali, nonostante la recente riforma....continua infatti la musica del prepensionamento per sanare situazioni aziendali...

- Anno 2011 spesa pensionistica 204.345 milioni di euro con un aumento rispetto al 2010 del 2,8% con entrate contributive pari a 188.017 milioni di euro con incremento rispetto al 2010 dell' 1,24%;
- Anno 2012 spesa pensionistica 211.103 milioni di euro con un aumento rispetto al 2011 del 3,3% con entrate contributive pari a 190.404 milioni di euro con incremento rispetto al 2011 dell' 1,3%.

Saldi negativi nel 2011 del 16,3 miliardi di euro e nel 2012 di 20,7 miliardi.

Positivi invece i bilanci della Gestione separata e delle Casse privatizzate, fenomeno dovuto al fatto che presentano ancora una prevalenza di lavoratori attivi rispetto al numero dei pensionati.

Ma intanto recenti provvedimenti del Governo vanno verso la rottamazione dei lavoratori anziani della pubblica dipendenza per dare (almeno speriamo) un posto ai giovani....risanare le Casse dei vari settori della P.A. a spese della previdenza con la scusa di dare un posto ai giovani e poi non si dica che il super INPS aumenta i deficit e si facciano tagli sulle pensioni, frutto peraltro di sacrifici contributivi a valore corrente durante tutta la vita lavorativa e non certo regalie dello Stato come invece per i vitalizi dei politici

ENPAM e REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DELLE SOCIETA' OPERANTI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO COL S.S.N.

Con l'interpello n. 15/2014 del Ministero del lavoro, le aziende sanitarie sia in sede di stipula del contratto di accreditamento che al momento della liquidazione delle fatture, oltre alla acquisizione

del Durc sono tenute a richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi delle società (cliniche e laboratori di analisi) che operano in accreditamento.

Si verrebbero così a combattere le resistenze delle varie società operanti in regime di accreditamento a versare quanto previsto per legge: l'articolo 1 comma 39 della legge 243/2004 prevede infatti un versamento a favore degli specialisti esterni - Enpam di un contributo pari al 2% del fatturato annuo attinente alle prestazioni specialistiche rese nei confronti del S.S.N. e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa. Oltre all'obbligo contributivo parametrato a una somma pari a una percentuale del fatturato annua afferente alle prestazioni rese nei confronti del S.S.N., le società debbono anche indicare i nominativi dei medici e degli odontoiatriche hanno avuto parte attiva nella produzione del fatturato e delle quote contributive di loro spettanza.

Una boccata di ossigeno al Fondo speciale dei convenzionati esterni dell'ENPAM da anni in crisi per i mancati versamenti e relativi contenziosi apertisi colle società di servizio e di un aumento dei pensionati e al blocco di nuovi professionisti con convenzionamento esterno.

Legge 23 agosto 2004, n. 243

"Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004

Articolo 1 - comma 39. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Interpello n. 15 del 26.06.2014
(documento 116)**

LIMITAZIONI LAVORO NOTTURNO

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 18 del 26 giugno 2014, ha risposto ad un quesito dell'Aras (Associazione Religiosa Istituti Socio sanitari), in merito alla corretta interpretazione dell'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003, concernente il diritto di rifiutare la prestazione di lavoro notturno da parte della lavoratrice/lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni. In particolare, si chiede se la suddetta disposizione trovi applicazione nell'ipotesi di genitore vedovo di figlio convivente minore di anni dodici.

Il genitore vedovo di figlio convivente di età inferiore a dodici anni, può rientrare tra le possibili figure di "unico genitore affidatario" e dunque di soggetto per il quale sussistono limitazioni al lavoro notturno come contemplato dalla norma, volta principalmente alla tutela del minore, per cui non è obbligato a prestare attività lavorativa notturna la lavoratrice o il lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni

Legge 25/1999 art.17

E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino

Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:

- dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa
- dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni
- dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Interpello n. 18 del 26.06.2014
(documento 117)**

DIRITTO ALLA FRUIZIONE DEI PERMESSI ex LEGGE 104/92

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 19 del 26 giugno 2014, ha risposto ad un quesito dell'Anquap e Cida, in merito alla corretta interpretazione dell'art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, così come modificato dall'art. 24, Legge. n. 183/2010, concernente il diritto del lavoratore dipendente di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per l'assistenza al familiare con handicap in situazione di gravità.

In particolare, gli istanti chiedono se l'estensione del diritto in argomento al parente o affine entro il terzo grado prevista dalla disposizione sopra citata possa prescindere dalla eventuale presenza nella famiglia dell'assistito di parenti o affini di primo e secondo grado che siano nelle condizioni di assisterlo, dovendo dunque essere esclusivamente comprovata una delle particolari condizioni del coniuge e/o dei genitori della persona in situazione di gravità richieste dalla norma stessa.

I parenti o affini entro il terzo grado per fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito per l'assistenza al familiare con handicap in situazione di gravità ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 devono dimostrare esclusivamente la circostanza che il coniuge e/o i genitori della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla medesima norma (abbiano compiuto i 65 anni di età, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti), a nulla rilevando invece, in quanto non richiesto, il riscontro della presenza nell'ambito familiare di parenti o affini di primo e di secondo grado

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Interpello n. 19 del 26.06.2014
(documento 118)**

CORTE GIUSTIZIA EUROPEA

Madre in affitto - Sì alla Corte Europea

Maternità surrogata e trascrizione degli atti stranieri che riconoscono il rapporto di filiazione ottenuto con tecniche di procreazione vietate nel proprio Stato.

Gli Stati quando stabiliscono norme interne che vietano forma di maternità surrogata non possono trascurare l'interesse superiore del minore.

Corte di giustizia europea - sentenza causa 65192/11

IN ALLEGATO A PARTE - C.EU. Sent. C-65192/11 del 26.06.2014 (documento 119)

ALLARME PENSIONI - LO SAI CHE....

Nel 2012 la spesa pensionistica complessiva ha raggiunto i 211miliardi e 103milioni di euro con un incremento del 3,3% sul 2011 e del 6,2% sul 2010.

Le entrate, sempre nel 2012, hanno raggiunto l'importo di 190miliardi e 404milioni con un saldo negativo di 20,7miliardi pari a un +26,8% rispetto al 2011, dati peraltro attenuati dai saldi attivi della gestione lavoratori parasubordinati (circa +7miliardi), dalle Gestioni dei Professionisti (circa 3,1miliardi).

Senza questi polmoni il disavanzo sarebbe stato dal 30,7%.

Ricordiamo che le gestioni che hanno concorso maggiormente al rosso sono: la gestione dei dipendenti pubblici (ex INPDAP), la gestione ex Ferrovie dello Stato, la gestione lavoratori agricoli autonomi e la gestione artigiani...e punti interrogativi sui cosiddetti Fondi speciali confluiti con contabilità separate nel Fondo lavoratori dipendenti.

Il rosso ex INPDAP pone dunque degli interrogativi sulla rottamazione coi prepensionamenti per i dipendenti pubblici, annunciati dal Ministro della Funzione Pubblica, ma in politica tutto è possibile....mungendo i fondi attivi o con ulteriori balzelli sui pensionati....

Occhio di riguardo, e attenzione alla gola, alle Casse privatizzate: patrimonio di 61 miliardi pari a un buon 13% del Pil....

PENSIONI - CONTINUO CALO DEL POTERE DI ACQUISTO

Leggiamo su Sole 24 ore di domenica 29 giugno 2014:

I pensionati italiani sono i più tartassati d'Europa e pagano più tasse di quando lavoravano.

Dal 2008 a oggi il loro potere di acquisto ha perso oltre 1.419 euro, oltre 118 al mese (*)...sottratti ai consumi...cioè al volano della produttività e occupazione.

Primato sull'imposizione: prelievo triplo rispetto al pensionato inglese, quadruplo rispetto a quello francese, senza paragoni rispetto a quello tedesco: si va dagli oltre 4mila euro sopportati dal pensionato italiano ai 39 a carico del pensionato tedesco.

Si legge inoltre (frase del presidente della Confesercenti): su una pensione corrispondente a 1,5 volte il trattamento minimo Inps, un italiano paga in tasse il 9,17% dell'assegno previdenziale, mentre i suoi colleghi di Germania, Francia, Spagna e Regno Unito nulla!

(*) **Mino Schianchi** così precisa la locuzione *-oltre-*:

La perdita di potere d'acquisto di 1419 euro è riferita a pensioni pari a tre volte il minimo (1500 euro) le meno colpite dai blocchi delle perequazioni. Occorre quantificare e pubblicizzare le perdite molto più rilevanti di chi percepisce da 3000 euro in su.

Il blocco delle pensioni e la riduzione all'adeguamento del costo della vita sono la parte più grave, iniqua e dolorosa introdotta dal legislatore.

Sono misure decisamente impopolari. Non si tratta di un prelievo una tantum ma di un taglio che sta producendo effetti permanenti e crescerà nel tempo.

Il sistema di adeguamento delle pensioni non ha mai tutelato concretamente il reale potere di acquisto dei pensionati, che, negli ultimi 15 anni ha subito oltre il 30% di perdita.

Questi provvedimenti stanno comportando un duro sacrificio, per i pensionati.

Il blocco e/o la riduzione del costo della vita sulle pensioni sono soluzioni (6 volte in 15 anni) non assolutamente ispirate a criteri di ragionevolezza.

E' evidente che a tali inique misure, di dubbia legittimità costituzionale, nei confronti dei pensionati, va data una risposta. Non si può essere ragionevoli con chi ragionevole non è.

Le esigenze di contenimento della spesa pubblica, della salvaguardia del bilancio dello Stato, di tenuta finanziaria del sistema previdenziale, possono essere salvaguardati con una seria lotta all'evasione, agli sprechi di spesa, alla corruzione e alle tante ruberie.

APPROVATO IL NUOVO STATUTO DELL'ENPAM

Approvato dal Consiglio Nazionale del 27 giugno 2014 il nuovo Statuto della Fondazione ENPAM con 86 voti a favore e 2 astenuti, frutto di tre anni di lavoro della Commissione paritetica Enpam-Fnomceo, del Consiglio di amministrazione dell'Enpam, delle Consulte, del Consiglio nazionale della Fondazione e del confronto con le organizzazioni sindacali di categoria.

L'ultima versione del testo ha accolto gli emendamenti di 21 Ordini* (alcuni dei quali tuttavia hanno preferito non partecipare alla votazione), dell'Osservatorio Fnomceo sulla professione medica-odontoiatrica femminile, delle Consulte Enpam della medicina generale, degli specialisti ambulatoriali, degli specialisti esterni e di vari sindacati**.

Lo Statuto entrerà in vigore dopo il via libera dei ministeri vigilanti.

** Ascoli Piceno, Bologna, Ferrara, Firenze, Genova, Latina, Milano, Napoli, Nuoro, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Salerno, Sassari, Terni, Trapani, Treviso, Verona.*

*** Aaroi-Emac, Anaao-Assomed, Cisl Medici, Cgil Medici, Fassid-Snr Fesmed*

In particolare viene ridotto il numero dei componenti del Cda da 27 a un massimo di 17. Del Consiglio nazionale (il parlamentino della Fondazione), invece, non faranno più parte solamente i presidenti degli Ordini provinciali dei medici e dei dentisti ma anche rappresentanti eletti direttamente dai contribuenti. Prevista anche un'autonoma rappresentanza della professione odontoiatrica. Lo Statuto fissa inoltre l'obiettivo dell'equilibrio di genere e, per cominciare, impone che almeno il 20 per cento dei candidati appartenga al sesso meno rappresentato. Nel Consiglio nazionale, inoltre, ci saranno osservatori dei giovani e dei pensionati.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Silvano Arieti

Data di emissione il 28 giugno 2014



Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europea Data di emissione il 1 luglio 2014



FIGURA PROFESSIONALE DEL FISIOTERAPISTA

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 16 del 26 giugno 2014, ha risposto ad un quesito della Confindustria, in merito alla corretta interpretazione della disciplina di cui all'art. 69 *bis* del D.Lgs. n. 276/2003, concernente le prestazioni di lavoro autonomo espletate dai soggetti titolari di partita IVA.

In particolare, viene chiesto se la presunzione relativa di parasubordinazione, contemplata dalla citata disposizione, può trovare applicazione nei confronti della categoria professionale dei fisioterapisti, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla medesima norma.

Risposta del Ministero:

l'attività svolta dai fisioterapisti può essere ricompresa nell'ambito delle prestazioni professionali di cui all'art. 69 *bis*, comma 3, con la conseguente esclusione dall'applicazione della presunzione, **solo nella misura in cui gli stessi risultino in possesso del diploma abilitante, nonché iscritti in appositi elenchi professionali, tenuti e controllati da parte di una amministrazione pubblica, ai sensi dell' art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.**

Resta fermo che laddove sono riscontrabili gli usuali indici di subordinazione, la prestazione di lavoro autonomo dei fisioterapisti potrà essere "direttamente" ricondotta ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAV. Interp. n. 16 del 26.06.2014 (documento 120)

AGENZIA ENTRATE - NUOVE ALIQUOTE TASSAZIONE REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

Con la circolare n. 19/E di oggi, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle misure previste dagli articoli 3 e 4 del Dl n. 66 del 2014, che ha modificato l'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, a partire dal 1° luglio 2014.

Conti correnti, depositi bancari e postali, obbligazioni - L'aliquota di tassazione passa dal 20% al 26% sugli interessi e altri proventi di conti correnti, depositi bancari e postali, maturati dal 1° luglio 2014. La nuova misura è valida anche per i redditi derivanti da obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie previste dall'articolo 26 del Dpr n. 600 del 1973 e sugli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni, indicate nell'articolo 2, comma 1 del Dlgs n. 239 del 1996, maturati a partire dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli.

Redditi finanziari - Inoltre, dal 1° luglio 2014, l'aliquota di tassazione passa al 26% anche per i redditi diversi di natura finanziaria, con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate indicate dalla lettera c) dell'articolo 67 del Tuir.

Al fine di evitare che l'aumento dell'aliquota incida sui redditi maturati precedentemente al 1° luglio 2014, è prevista la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto delle attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014, con il versamento di un'imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze latenti.

Le deroghe - Rimane confermata l'aliquota del 12,5% per i titoli pubblici italiani (come titoli del debito pubblico, Boc, Bor, Bop, buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti) e titoli equiparati, emessi da organismi internazionali, nonché per le obbligazioni emesse da Stati esteri *white list* e da loro enti territoriali. Per questi ultimi, l'aliquota di tassazione passa dal 20% al 12,5%, con riferimento agli interessi e ad altri proventi maturati a partire dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze derivanti dalla loro cessione o rimborso realizzate dalla stessa data.

Via la ritenuta su redditi da investimenti e attività estere - E' abrogata la ritenuta del 20%, prevista dal Dl n. 66 del 2014, che esplica effetti ai fini dell'esonero dall'obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e di segnalazione da parte degli intermediari.

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circ. n. 19 del 27.06.2014 (documento 121)

MEDICI RC PROFESSIONALE VERSO UN NUOVO RINVIO

L'assicurazione dei medici per la RC professionale va verso un nuovo rinvio.

Sarebbero tenuti entro il 14 agosto tutti gli esercenti le professioni sanitarie con esclusione dei dipendenti pubblici in quanto coperti dalla assicurazione dell'ente.

Nodi cruciali il Fondo rischi sanitari e la retroattività e postuma, oltre ovviamente alle difficoltà al reperimento di Compagnie e, non ultimo, i premi piuttosto salati per alcune specialità, cosiddette a maggior rischio.

AGENZIA DELLE ENTRATE - FAMILIARI A CARICO e RIPARTIZIONE DELLE SPESE MEDICHE

Domanda

I genitori sono fiscalmente a carico di due figli, al 50% ciascuno. Le spese mediche possono essere interamente detratte da uno solo di essi?

Risponde G.Mingione

Le regole di ripartizione delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del Tuir) non valgono anche per il riparto delle detrazioni per spese ed oneri (articolo 15 del Tuir). Quando l'onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento è intestato al familiare fiscalmente a carico, le spese vanno suddivise in relazione all'effettivo sostenimento. Se gli interessati intendono suddividere la spesa in misura diversa dal 50%, devono annotare, nel relativo documento, la percentuale di ripartizione (circolare n. 11/E del 2007).

AGENZIA DELLE ENTRATE - ADOZIONE INTERNAZIONALE: DEDUCIBILITA' DELLE SPESE

Domanda

Le spese che ho sostenuto lo scorso anno con mia moglie per un'adozione internazionale non ancora perfezionata sono deducibili dal nostro reddito? In che percentuale?

Risponde G.Mingione

Le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione internazionale sono deducibili dal reddito complessivo nel limite del 50% del loro importo (lettera l-bis) dell'articolo 10 del Tuir). L'ente autorizzato alla procedura dell'adozione internazionale deve certificare, a tal fine, non solo le spese sostenute direttamente, ma anche quelle sostenute dagli aspiranti genitori adottivi. Per usufruire della deduzione, non è comunque necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo, che si acquista al momento del perfezionamento dell'adozione. E' possibile, infatti, usufruire del beneficio fiscale a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura e indipendentemente dall'esito della stessa (risoluzione 77/E del 2004).

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risol. n. 77E del 28.05.2004 (documento 122)

da CD Lavoratrice madre medico - Collana multimediale ENPAM :

ENTRAMBI I CONIUGI POSSONO SCALARE LE SPESE

Una coppia sostiene le spese per una adozione internazionale.

L'ente rilascia fatture intestate alla moglie, ma la certificazione complessiva delle spese sostenute è intestata alla coppia.

Deve scontare le spese uno solo dei coniugi, o possono farlo entrambi?

Secondo la risoluzione 77/E del 28 maggio 2004 dell'Agenzia delle Entrate l'ente autorizzato alla procedura dell'adozione internazionale deve certificare, ai fini della loro deducibilità, non solo le spese da esso sostenute direttamente, ma anche quelle sostenute dagli aspiranti genitori adottivi.

La circostanza che la certificazione rilasciata dall'ente sia intestata soltanto ad uno dei coniugi, non costituisce una preclusione alla possibilità da parte di entrambi di dedurre il 25% ciascuno dell'importo così certificato, in base alla lettera 1bis, articolo 10, Tuir: dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. A questo scopo è sufficiente che venga annotata sul documento la modalità di ripartizione della spesa e rilasciata all'occorrenza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l'onere è stato sostenuto congiuntamente.

TASSAZIONE DELL'INDENNITA' FINE RAPPORTO CORRISPOSTA A MMG da DoctorNews del 1 luglio 2014 - avv.E.Grassini, in dirittosanitario

Un medico generico convenzionato con una Usl, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (Ctp) di Pistoia contro il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso - presentata nel 2005 - di parte delle ritenute Irpef operate dall'Enpam, quale sostituto d'imposta, sulla somma corrisposta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro a titolo di indennità di fine rapporto.

La Ctp si pronunciava favorevolmente al medico.

L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che respingeva il ricorso, rilevando che il rapporto dei medici convenzionati con il Ssn era di tipo parasubordinato e, come tale, assimilabile, a quello dei lavoratori dipendenti; riteneva, di conseguenza, che correttamente la Ctp aveva applicato la disciplina in materia.

La Corte di Cassazione investita della questione ha ribaltato le precedenti decisioni.

L'indennità di fine rapporto corrisposta dall'Enpam ai medici di medicina generale, a seguito dell'attività da costoro prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del servizio sanitario nazionale, trattandosi di rapporto di natura privatistica, di prestazione d'opera professionale, svolta con carattere di parasubordinazione, va assoggettata a tassazione separata non già secondo i criteri dettati dall'art. 17 del citato Dpr (ora 19 nuovo TUIR.) per le indennità di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro dipendente, erroneamente applicati nella sentenza impugnata, ma secondo quelli prescritti al successivo art. 18 (ora 21 nuovo Tuir).

TUIR art.19 e 21

art.19 - Indennità di fine rapporto

1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.

1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 1240 per il primo scaglione di reddito.

1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila (61,97 euro, n.d.r.) per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta.

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1741, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.

2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 17, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 600.000 (309,87 euro, n.d.r.) per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.

L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297 il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.

4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e *2-bis*, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 17.

5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionali al credito

indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.

6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.

art. 21- Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente

1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 17 è stata riconosciuta la detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno di essi è determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione.

3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo 1247 per il primo scaglione di reddito.

4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 13 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 14 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.

5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 17 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio.

DALLA CASSAZIONE

Colpa medica - rifiuto cure del paziente - necessaria manifestazione in forma espressa e univoca

In tema di colpa medica, il rifiuto di cure mediche consiste nel consapevole e volontario comportamento del paziente, il quale manifesti in forma espressa, senza possibilità di fraintendimenti, la deliberata ed informata scelta di sottrarsi al trattamento medico. Consapevolezza che può ritenersi sussistente solo ove le sue condizioni di salute gli siano state rappresentate per quel che effettivamente sono, quanto meno sotto il profilo della loro gravità.

Corte di Cassazione sez. IV penale - sentenza 17801 del 28 aprile 2014

ACCESSO ALLE SPECIALITÀ IN MEDICINA - A OTTOBRE CONCORSO UNICO NAZIONALE

Il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, Stefania Giannini, ha firmato il decreto per l'accesso alle specialità in medicina, ora al vaglio della Corte dei conti e successiva pubblicazione in G.U.

Il concorso si terrà ad ottobre: 5.000 iposti cioè 500 in più rispetto al 2013.

Dunque per l'accesso prova si esame identica a livello nazionale con riferimento a ciascuna tipologia di scuola, con selezione per esami e titoli e unica graduatoria redatta da apposita commissione nazionale per ciascuna tipologia di scuola (presidente un direttore di una scuola di specializzazione e cinque professori universitari per ciascuna delle tre aree).

110 i quesiti a risposta multipla: 70 domande su argomenti caratterizzanti il corso di laurea, e 40 i quesiti per valutare i candidati rispetto a scenari predefiniti di dati clinici, diagnostici e analitici (30 comuni a tutte le scuole inseriti in una stessa area e 10 specifici per ogni scuola).

Sarà possibile concorrere per l'accesso fino a due tipologie di scuola di specializzazione per ciascuna delle tre aree (medica, chirurgica e servizi clinici).

Dal 2015 il bando dovrà essere pubblicato entro il 28 febbraio di ciascun anno e la prova non prima di 60 giorni dalla sua emissione.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OMESSI, RISCHIO DI CARCERE ?

Il datore di lavoro che non versa i contributi previdenziali rischia il carcere come chi, come sostituto di imposta, omette i versamenti fiscali?

La sentenza della Corte Costituzionale numero 139 del 19 maggio 2014 esamina la problematica sollevata dal Tribunale di Imperia anche con riferimento a precedenti sentenze di Cassazione (sez. penale 1327/2004 e 37954/2011): la posizione del datore di lavoro-sostituto di imposta è completamente sovrapponibile a quella del datore di lavoro che effettua le ritenute contributive previdenziali? Ricordiamo che per omesso versamento delle ritenute fiscali operate nei confronti dei dipendenti (DLgs 74/2000 art.10-bis) è prevista anche la reclusione da 2 a 6 anni.

La Corte Costituzionale, nel confronto delle due fattispecie, ossequia anche il principio solidaristico della tutela previdenziale del lavoro tutelato dalla Costituzione, secondo il quale la contribuzione versata per ogni lavoratore è destinata non solo a erogare le prestazioni a favore degli stessi, ma anche a garantire regolare finanziamento del sistema contributivo previdenziale e assistenziale nel suo complesso: il mancato adempimento dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali determina un rischio di pregiudizio del lavoro e dei lavoratori la cui tutela è assicurata da un complesso di disposizioni costituzionali contenute nei principi fondamentali e nella parte I della Costituzione italiana (art. 1, 4, 35, 38)?

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza n. 139 del 19.05.2004
(documento 123)**

PENSIONI INPS - DECADENZA TREINNALE PER ERRORI SUGLI IMPORTI

Con messaggio 19 maggio 2014 numero 4774 l'INPS, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 69 del 2014 che ha dichiarato l'incostituzionalità del DL 98/2011 dove prevedeva con modifica dell'articolo 47 del DPR 639/1970 che i nuovi termini decadenziali (più brevi rispetto a quelli decennali previdenti) si applicassero anche a giudizi pendenti in primo grado alla data 6 luglio 2011, pone chiarimenti in merito per chiedere la verifica e correzione degli importi di assegni di pensione INPS con prescrizione triennale a partire dal 6 luglio 2011 dalla liquidazione. Attenzione: col 5 luglio scatta dunque il termine di decadenza triennale per gli errori commessi dall'INPS nel calcolo degli importi di pensione.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 4774 del 19.05.2004 (documento 124)

INPS - AGGIORNAMENTO TASSI CONVENZIONE CESSIONE DEL QUINTO

L'INPS con messaggio n. 5765 del 2 luglio 2014 facendo riferimento al decreto 25 giugno 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro - che ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 108/1996 recante disposizioni in materia di usura, comunica i valori per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione a partire dal 1 luglio..

VALORI DEI TASSI APPLICATI NEL PERIODO 01/07/2014 – 30/09/2014

Classi di importo in euro:	Tassi medi	Tassi soglia usura
fino a 5.000,00	12,19	19,2375
oltre 5.000,00	11,69	18,6125

I tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti con cessione del quinto della pensione, di cui all'articolo 10 della convenzione INPS, approvata con determina n. 76 del 5 aprile 2013, finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati, variano dunque come segue dal 1 luglio 2014:

TASSI SOGLIA CONVENZIONALI PER CLASSE DI ETA' DEL PENSIONATO E CLASSE DI IMPORTO DEL PRESTITO

Classi di età del pensionato (*)	Fino a 5.000 euro	Oltre 5.000 euro
fino a 59 anni	9,08	9,17
60-69	10,68	10,77
70-79	13,28	13,37

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età si intende a fine piano.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 5765 del 2.07.2004 (documento 125)